



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

UN'OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

UNA MISURA VALIDA FINO AL 2022

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato di 2 anni (2021 e 2022) la possibilità per le imprese di usufruire del **credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0**. Anche quest'anno, dunque, le aziende potranno godere dell'agevolazione per **percorsi formativi che puntano all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0**.

Il credito fiscale viene utilizzato a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione presentando il modello F24.

La percentuale del **bonus sulle spese di formazione** è calcolata in percentuale e con limiti diversi a seconda della dimensione di impresa, in base ai criteri definiti dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014[1], come riassunto nello schema seguente.

Definizione	Numero dipendenti	Fatturato annuo	Totale attivo di bilancio	Credito d'imposta spettante	Limite massimo credito d'imposta
<u>Micro</u> impresa	<10	<2 milioni di euro	<2 milioni di euro	50%	300.000 €
Piccola impresa	<50	<10 milioni di euro	<10 milioni di euro	50%	300.000 €
Media impresa	<250	<50 milioni di euro	<43 milioni di euro	40%	250.000 €
Grande impresa	>250	>50 milioni di euro	>43 milioni di euro	30%	250.000 €

[1] Il Regolamento 651/2014 è accessibile al seguente link
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf

TECNOLOGIE AMMISSIBILI

- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali

Nella generalità dei casi lo svolgimento delle attività formative volte ad accrescere le “competenze 4.0” nelle richiamate tecnologie non può che essere collegato strettamente agli investimenti effettuati (o in corso di realizzazione) nei beni strumentali materiali e immateriali funzionali ai processi di trasformazione tecnologica e digitalizzazione delle aziende.

L'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in formazione del personale è comunque **indipendente dall'applicazione delle agevolazioni a titolo di iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali** e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.

Possono accedere all'aiuto le imprese costituite in **qualsiasi forma giuridica e senza limitazione settoriale**, comprese quelle attive nella produzione primaria, indipendentemente dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione fiscale del reddito.

Sono inoltre ammessi gli enti non commerciali esercitanti attività commerciali, per la formazione dei dipendenti impiegati promiscuamente in queste ultime.

Per potere accedere al beneficio le imprese devono però avere le seguenti caratteristiche:

- 1) **non rientrare nella categoria delle “imprese in difficoltà”**, così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non è in stato di liquidazione;
- 2) **non essere destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 3) **risultare in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e con gli **obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

[2] Il Regolamento 651/2014 è accessibile al seguente link https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf

[3] “Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.”

SPESE AMMISSIBILI

Il decreto individua le spese ammissibili nei **costi aziendali relativi al personale** titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato) **impegnato in formazione per le ore o giornate effettive**. Tale costo è costituito dalla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturata durante il tempo dedicato alla formazione, e delle eventuali indennità di trasferta.

Se l'impresa utilizza come docente personale interno, la spesa ammissibile è calcolata con lo stesso metodo, con un limite massimo pari al 30% della retribuzione annuale.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture a esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001, a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37 oppure ad Istituti Tecnici Superiori (ITS).

La legge di bilancio 2021 ha inoltre inserito fra le spese ammissibili per il credito d'imposta, **i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del già citato Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero:**

1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Non sono al momento pervenute ulteriori indicazioni su quali siano i requisiti e/o le modalità richieste per inserire le suddette voci di costo nel calcolo del beneficio fiscale.

COME FUNZIONA IL CREDITO D'IMPOSTA

Il decreto impone che la documentazione contabile attestante le spese ammissibili sia certificata dal **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Nel caso in cui l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al decreto legislativo 39/2010. Solo in questo caso, l'azienda può recuperare il costo della certificazione, fino ad un massimo di 5.000€.

Dal punto di vista documentale, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, oltre a tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio. A questo specifico riguardo si sottolinea che dovranno essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Al termine delle attività formative il legale rappresentante è tenuto inoltre a rilasciare al lavoratore l'attestazione della partecipazione, che dia evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle "competenze 4.0" e indichi l'ambito aziendale di applicazione delle conoscenze acquisite.

Il beneficio è **cumulabile** con altre misure d'aiuto per le medesime spese ammissibili, nel rispetto dei limiti posti dal Reg. UE 651/2014.

A partire dal 2020, è previsto che le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Tuttavia, tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti. Ad oggi inoltre non sono pervenute indicazioni sulle modalità di invio della comunicazione.

IL CREDITO PER FORMAZIONE 4.0 COMPENSABILE CON L'F24

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato il codice tributo 6897 tramite la risoluzione emessa il 17 gennaio del 2019 (numero 6/E), la cui dicitura completa è: "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".

Scopo dell'istituzione di questo codice è di permettere alle aziende interessate di adoperarlo in compensazione con il modello F24.

Nella compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo all'anno di sostenimento delle spese relative alla formazione, e dei successivi, fino ad esaurimento del credito fiscale. Andranno inseriti anche i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.

APPROFONDIMENTO/1

Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione "on line" o "e-learning" e requisiti per i controlli. Molte richieste di chiarimento hanno riguardato la possibilità di riconoscere l'applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità "e-learning" e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. "frontale" o "in aula". Al riguardo, si osserva che la disciplina agevolativa non pone sul punto espresse limitazioni e che, pertanto, devono considerarsi in via di principio ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni "on line". Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l'impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell'effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime. Agli effetti della concessione dell'agevolazione, in particolare, si ritiene che la possibilità di utilizzo dei corsi "e-learning" e "streaming" imponga alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

APPROFONDIMENTO/2

La legge di Bilancio 2020 ha aumentato la percentuale di credito d'imposta al 60% per i lavoratori che rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. Ai fini del credito d'imposta formazione 4.0, i lavoratori svantaggiati sono quelli che soddisfano una o più di queste caratteristiche:

- [...]
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) [...]
- d) avere superato i 50 anni di età
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico
- f) essere occupato/a in professioni o settori caratterizzati ad alto tasso di disparità ed appartenere al genere sottorappresentato.
- [...]

I settori ad alta disparità sono individuati da uno specifico decreto emanato annualmente e sono caratterizzati da una disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna. Per l'anno 2020 i settori ad alta disparità, ovvero in cui le donne sono sottorappresentate, sono stati individuati dal DM 371 del 25 Novembre 2019 e sono i seguenti: Agricoltura, Costruzioni, Acqua e gestione rifiuti, Ind. Estrattiva, Ind. Manifatturiera, Ind. Energetica, Trasporto e magazzinaggio, Informazione e comunicazione, Servizi generali della PA.

APPROFONDIMENTO/3

Non si pongono problemi di cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione e l'impresa può sommare i benefici derivanti dall'applicazione dei diversi incentivi senza che le relative misure interferiscano tra di loro e ciò, si precisa, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa. Gli aiuti con costi ammissibili identificabili possono essere cumulati con altri aiuti che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, gli stessi costi ammissibili, unicamente a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 651/2014. Analoghe regole, si precisa, si rendono applicabili anche nel caso di concorso con incentivi disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 concernente il c.d. regime "de minimis".

In applicazione di tali regole generali, deve ritenersi, ad esempio, che **il credito d'imposta in esame sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali** che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discendente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi. Nel caso in cui invece l'aiuto alla formazione concorrente con il credito d'imposta in esame abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dallo stesso regolamento per gli aiuti alla formazione (50 per cento di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

Si ricorda che, qualora il credito d'imposta "formazione 4.0" interessi personale dipendente in relazione al quale l'impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse - come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l'assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di "formazione 4.0" -, il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall'aiuto all'assunzione.

Visita il nostro sito www.wtraining.it

Per maggiori informazioni contattare W.Training:

Sede operativa di Bologna
Via del Lavoro 71
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 4187244
E-mail info@wtraining.it

Sede operativa di Modena
Viale Virgilio 54 A
41123 Modena (MO)
Tel. 059 829364
E-mail info@wtraining.it

Sede operativa di Reggio Emilia
Via Gramsci 1/M
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 267711
E-mail info@wtraining.it